



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Bollettino di informazione
SOSTANZE CHIMICHE – AMBIENTE & SALUTE
Il REACH e altre normative in materia di prodotti chimici
**Le sostanze chimiche
e il nuovo regolamento (UE) 2024/1781 sull'ecodesign**

Novembre 2024
Anno 15° – numero 2

Il bollettino di informazione “Sostanze chimiche - ambiente & salute” del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha come obiettivo quello di fornire con cadenza periodica aggiornamenti e informazioni al pubblico sulle principali attività e normative concernenti le sostanze chimiche, in attuazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006, “**regolamento REACH**” (acronimo di *Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals*).

In questo numero parleremo del regolamento 2024/1781 del 13 giugno 2024 (ecodesign) che istituisce un quadro per la definizione di requisiti di progettazione ecocompatibile che i prodotti devono rispettare per essere immessi sul mercato.

Nel novembre 2020 il Parlamento europeo, con la risoluzione “Verso un mercato unico più sostenibile per le imprese e i consumatori, ha accolto con favore “*la promozione di prodotti durevoli e più facilmente riparabili, riutilizzabili e riciclabili*”, sottolineando poi, attraverso il nuovo **piano d’azione per l’economia circolare che i prodotti e i materiali sostenibili, circolari, sicuri e non tossici, dovrebbero essere la norma nel mercato europeo e non l’eccezione.**

Nello stesso anno, con la “**Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili – Verso un ambiente privo di sostanze tossiche**”, la Commissione ha indicato come obiettivo l’ “**inquinamento zero nella produzione e nel consumo**”, specificando che le sostanze chimiche, i materiali e **i prodotti devono essere sicuri e sostenibili sin dalla loro progettazione** e lungo tutto il loro ciclo di vita, così da creare cicli di materiali non tossici e sostenendo al contempo l’innovazione nella progettazione di prodotti più sicuri. L’utilizzo delle sostanze chimiche tossiche nei prodotti sarà considerato già dalla fase di progettazione, riducendo così le esigenze di controllo dei prodotti dopo la loro immissione sul mercato.

Nel giugno del 2024 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2024/1781 che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili “**regolamento ecodesign**”.

Lo scopo del regolamento è quello di mettere a punto, attraverso la definizione di requisiti specifici, un approccio e una metodologia che garantiscano l’immissione sul mercato dell’Unione di prodotti sostenibili grazie ad una progettazione che terrà conto dell’intero ciclo di vita dei prodotti, compresa la sicurezza chimica.

NOTIZIE DALL’ECHA
<https://echa.europa.eu/it/>

CONSULTAZIONI DELL’ECHA

Consultazioni pubbliche attive

Domande di autorizzazione
Consultazioni: 10
Data d’inizio: 13/11/2024
Scadenza: 08/01/2025

Inviti a fare osservazioni e presentare prove
Sostanze: 1
Data d’inizio: 18/12/2024
Scadenza: 20/01/2025

Proposte di sperimentazione
Proposte di sperimentazione: 6
Data d’inizio: 04/12/2024
Scadenza: 20/01/2025

Struttura del regolamento

L'articolo 1 del regolamento stabilisce *“un quadro per la definizione delle specifiche per la progettazione ecocompatibile che i prodotti devono rispettare per essere immessi sul mercato o messi in servizio, con l'obiettivo di migliorare la sostenibilità ambientale dei prodotti al fine di rendere i prodotti sostenibili la norma; di ridurre l'impronta di carbonio complessiva e l'impronta ambientale dei prodotti durante il loro ciclo di vita; garantire la libera circolazione dei prodotti sostenibili nel mercato interno.”*

NOTE:

(1) Nella progettazione dei prodotti, per evitare l'obsolescenza precoce, non si dovrebbero usare componenti meno robusti di altri, si dovrebbe invece favorire lo smontaggio di componenti chiave, la disponibilità di informazioni utili alla riparazione e di pezzi di ricambio, consentire l'aggiornamento dei software di funzionamento

(2) Le sostanze che destano preoccupazione sono quelle identificate dall'art.59 del regolamento REACH (1907/2006) come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, oppure persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) o molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) oppure le sostanze sospettate di avere effetti sul sistema endocrino

I requisiti di progettazione ecocompatibile, definiti all'art. 5 del regolamento, hanno il compito di assicurare che i prodotti non diventino precocemente obsoleti **(1)**, tenendo conto di diversi aspetti riguardanti:

- Durabilità
- Affidabilità
- Riutilizzabilità
- Riparabilità
- Riciclabilità possibilità di recupero dei materiali
- Consumo di energia
- **Presenza di sostanze che destano preoccupazione (2)**

L'ecodesign si applicherà non più soltanto ai prodotti connessi all'energia, ma ad un'ampia gamma di prodotti destinati al consumatore. Tuttavia, sono esclusi dal campo di applicazione di questo regolamento alcune categorie di prodotti come alimenti, mangimi, medicinali sia a scopo umano che veterinario, piante e microrganismi e alcune tipologie di veicoli, che sono disciplinati da altre normative.

I prodotti immessi sul mercato dovranno essere conformi a determinati requisiti che saranno definiti successivamente dalla Commissione mediante l'adozione di specifici atti delegati, il cui contenuto viene precisato dall'art. 8 del Regolamento.

Nella redazione degli atti delegati la Commissione europea seguirà un ordine di priorità dei prodotti che dovranno essere oggetto di requisiti di progettazione ecocompatibile, come descritto dall'art. 18 del regolamento.

In particolare, il primo piano di lavoro prevede che la Commissione dia priorità ai seguenti gruppi di prodotti:

- a) ferro e acciaio;
- b) alluminio;
- c) prodotti tessili, in particolare indumenti e calzature
- d) mobilio, compresi i materassi;
- e) pneumatici;
- f) detergenti;
- g) vernici;
- h) lubrificanti;
- i) **sostanze chimiche;**
- j) alcuni prodotti connessi all'energia;
- k) prodotti della tecnologia dell'informazione e della comunicazione e altri prodotti elettronici.

Regolamento “ecodesign” e regolamenti REACH e CLP

Per quanto riguarda gli aspetti che dovranno essere rispettati per i prodotti, il regolamento stabilisce che la “sicurezza chimica è un aspetto riconosciuto della sostenibilità dei prodotti” e che, pur essendo già disciplinata da altre norme (regolamento 1907/2006 - REACH, regolamento 1272/2008 – CLP e regolamento 1935/2004 sui materiali a contatto con gli alimenti), la definizione di alcuni requisiti sulla progettazione, dovrebbe contribuire a ridurre i rischi per la salute umana e per

SITI ISTITUZIONALI NAZIONALI

Ministero della Salute – Sicurezza chimica

Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica

Helpdesk nazionale REACH – Ministero delle Imprese e del Made in Italy

CNSC (Centro Nazionale Sostanze Chimiche, prodotti Cosmetici e protezione del Consumatore) – Istituto Superiore di Sanità

ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) – Rischio delle sostanze chimiche

Portale del Comitato tecnico di Coordinamento REACH

l’ambiente derivanti dall’uso di sostanze che destano preoccupazione. È utile specificare che questo regolamento non prevede misure di restrizione di determinate sostanze, poiché tali misure sono già previste dal regolamento REACH. Nei considerando del regolamento, la Commissione pone inoltre l’accento sugli obblighi di informazione sulla presenza di sostanze chimiche preoccupanti nei prodotti, informazioni che andranno ad aggiungersi alle misure di gestione dei rischi già previste e che certamente contribuiranno a ridurre l’esposizione alle sostanze chimiche.

Per quanto riguarda la definizione dei requisiti di prestazione dei prodotti, i futuri atti delegati introdurranno specifici requisiti per impedire l’utilizzo di determinate sostanze nei prodotti.

L’informazione relativa alla presenza di sostanze chimiche che destano preoccupazione, già prevista anche dalla Strategia sulle sostanze chimiche, diventa, grazie al regolamento “ecodesign” un elemento fondamentale per l’individuazione e la promozione di prodotti sostenibili.

Oltre agli obblighi di informazione sulle sostanze preoccupanti previsti dalle norme dell’Unione già in vigore, il regolamento “ecodesign” prevede il tracciamento di queste sostanze nei prodotti durante tutto il loro ciclo di vita.

Passaporto digitale

Il regolamento 2024/1781 introduce, per rispondere all’obbligo fondamentale di informazione, anche un importante strumento: il **passaporto digitale**.

Le informazioni sulle prestazioni del prodotto, la sua riparabilità e durabilità, le modalità di installazione, l’uso sicuro, la manutenzione e riparazione del prodotto, lo smontaggio, riutilizzo o ricondizionamento, il riciclaggio e lo smaltimento a fine vita, sono previste al fine di ridurre al minimo l’impatto sull’ambiente dei prodotti e di assicurarne una maggiore durabilità e sostenibilità.

Inoltre, le informazioni devono essere rese in modo chiaro, facilmente comprensibile e devono essere adatte alle caratteristiche particolari di ogni gruppo di prodotti e di destinatari.

Gli obblighi di informazione permettono altresì di tracciare, durante l’intero ciclo di vita del prodotto, l’eventuale presenza di sostanze che possono destare preoccupazione.

Il passaporto digitale di prodotto permette l’accesso ai dati specifici sul prodotto e viene reso disponibile sul prodotto stesso, oppure sul suo imballaggio, sull’etichetta, nel manuale per l’utente o sul sito web ad accesso gratuito. Le informazioni contenute sono redatte nelle diverse lingue di ogni Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione.

Anche i requisiti relativi al passaporto digitale saranno definiti dalla Commissione europea mediante atti delegati che, per ogni gruppo di prodotti stabiliranno quali dati dovranno essere inseriti, quali supporti dei dati utilizzare, la modalità in cui il passaporto dovrà essere reso accessibile ai clienti, il periodo durante il quale tale passaporto dovrà restare disponibile (almeno per la durata del prodotto).

Il regolamento 2024/1781 dispone che, in ogni caso, sulle informazioni correlate ad un prodotto, siano indicati il suo codice identificativo univoco e i dati relativi al modello e al lotto di produzione.

La Commissione europea istituirà, per la gestione dei passaporti digitali, un portale web che sarà accessibile al pubblico e ai portatori di interesse e che permetterà di ricercare e confrontare i dati contenuti per ciascun prodotto.

Il passaporto digitale potrà infine assicurare la tracciabilità di un prodotto lungo tutta la catena di fornitura, facilitando in tal modo il controllo dei prodotti da parte delle autorità di vigilanza sul mercato.

NOTE

(3) *Allegato VII del regolamento 2024/1781*

(4) *Vedasi la Comunicazione della Commissione del 30 marzo 2022 "Strategia dell'UE per prodotti tessili sostenibili e circolari"*

(5) *Gli appalti pubblici verdi (GPP) sono definiti nella Comunicazione (COM-2008/400) " Appalti pubblici per un ambiente migliore " come "un processo mediante il quale le autorità pubbliche cercano di acquistare beni, servizi e lavori con un impatto ambientale ridotto durante tutto il loro ciclo di vita rispetto a beni, servizi e lavori con la stessa funzione primaria che sarebbero altrimenti acquistati".*

La Commissione, tra i considerando che accompagnano il regolamento, definisce la distruzione dei prodotti invenduti (tessili e calzature) *"un problema ambientale diffuso in tutta l'Unione, in particolare a causa della rapida crescita delle vendite online"* e introduce, nel regolamento 2024/1781, il **divieto di distruzione di alcuni prodotti di consumo invenduti. (3).**

L'intenzione è quella di disincentivare la sovrapproduzione anche attraverso il riutilizzo dei prodotti invenduti (compresi il ricondizionamento e la rifabbricazione) al fine di ridurre il danno ambientale derivante dalla quantità di rifiuti causati in particolare dagli elevati volumi di produzione di abbigliamento e calzature **(4).**

L'ultimo aspetto, affrontato dal regolamento, riguarda gli **appalti pubblici verdi (5).** Al fine di stimolare l'offerta e la domanda di prodotti più efficienti ed ecosostenibili, la Commissione, definirà, per gli acquisti pubblici relativi a gruppi di prodotti, prescrizioni minime (specifiche tecniche, criteri di aggiudicazione, condizioni di esecuzione dell'appalto) incentivando quindi, attraverso la domanda pubblica, la progettazione di prodotti sostenibili.

Auguriamo a tutti

i nostri lettori un sereno Natale

e un buon 2025

La Redazione del Bollettino



Realizzato da:

Direzione Generale Sostenibilità dei prodotti e dei consumi

Divisione III - Fitosanitari e chimica sostenibile

Redazione:

Bruna De Amicis
Eleonora Panzini

Per ricevere il Bollettino "Sostanze chimiche – Ambiente & Salute" è possibile iscriversi a questo indirizzo: https://www.reach.gov.it/adesione_lista/iscriviti

Lo stesso indirizzo è utilizzabile in caso di revoca dell'iscrizione
